

Rivista N°: 2/2018  
DATA PUBBLICAZIONE: 22/05/2018

AUTORE: Giovanni Maria Flick\*

## LAVORO, DIGNITÀ E COSTITUZIONE\*\*

*Sommario: 1. La crisi del lavoro...; – 2. (segue) ... i suoi riflessi di ordine costituzionale. – 3. Le nuove esigenze di regolazione del lavoro. – 4. La risposta della Costituzione. – 5. Una Costituzione attuale ma non attuata anche per il lavoro. – 6. Una forma peculiare di lavoro: la crisi delle professioni.*

1. Il lavoro è una realtà essenziale per la società, per la famiglia, per il singolo, poiché riguarda la persona, la vita, la libertà e la felicità di ciascuno di noi. Riguarda il valore primario e il bene della persona umana; è la premessa della democrazia e dell'uguaglianza nella collettività, nei rapporti tra i consociati. Ne deriva una stretta correlazione tra il tema della dignità del lavoro e quello della dignità della persona attraverso il lavoro: può esservi dignità senza lavoro? Può esservi lavoro senza dignità? La risposta a entrambe le domande è che non è così.

Da ciò la ragione di parlare del valore della dignità e del lavoro in questo momento storico del nostro Paese. La nostra è una Costituzione attuale, ma ha settant'anni ed è stata attuata solo in parte; occorre perciò rileggere il testo costituzionale nel contesto attuale, guardando anche e specificamente al mondo del lavoro. È ancora il fondamento della democrazia del nostro Paese, come afferma l'articolo 1? Quest'affermazione è tutt'ora attuale, in un contesto in cui le condizioni del lavoro sono ampiamente mutate rispetto a quelle del tempo in cui la Costituzione fu scritta?

Dal censimento del 1951, il primo dopo la guerra, è risultato che la popolazione lavorativa era composta per oltre il 40% da agricoltori, mentre circa il 30% era impiegato nell'industria, il 25% negli altri settori. Oggi 7 italiani su 10 lavorano nel settore terziario; già il nome è significativo: terziario cioè residuale rispetto alla produzione. La rivoluzione della comunicazione e quella dell'informatica stanno eliminando milioni di posti di lavoro e stanno elimi-

---

\* Presidente emerito della Corte Costituzionale.

\*\* Relazione per l'incontro "Festa di scienza e filosofia" – Foligno, Festa dei lavoratori, 29 aprile 2018.

nando o ridimensionando numerose mansioni professionali; il passaggio dall'economia reale a quella virtuale e il suo predominio sulla politica, anziché viceversa, sono un dato acquisito.

Perciò oggi dobbiamo fare i conti con uno scenario profondamente diverso - dal punto di vista politico, istituzionale, economico e sociale - rispetto a quello in cui venne scritta la Costituzione, fra il 1946 e il 1947. È ancora valida l'affermazione secondo cui il lavoro fonda la democrazia, fonda l'identità, fonda la dignità di ciascuno di noi? La Repubblica Italiana è realmente oggi una repubblica democratica fondata sul lavoro?

Oggi sono diminuite le opportunità di lavoro e sono aumentate le cifre della disoccupazione; è aumentato l'impovertimento dei lavoratori (basti pensare al potere d'acquisto), in un contesto nel quale ci rendiamo conto sempre di più che la globalizzazione aumenta le disuguaglianze. Chi è ricco, paesi o persone, diventa sempre più ricco, mentre chi è povero, paesi o persone, forse diventa soltanto un po' meno povero (e non sempre).

È diminuita la sicurezza del posto di lavoro e della stabilità, con la polverizzazione delle forme contrattuali e il declino del mito del posto fisso. Sono diminuiti altresì gli strumenti e le condizioni di rappresentatività dei lavoratori e delle loro organizzazioni nei confronti di quelle dei datori di lavoro.

Sono invece accresciute le condizioni di rischio nella prestazione del lavoro – nonostante e forse proprio a causa dell'evoluzione tecnica – ; le cause di morbilità e di incidenti anche mortali; le condizioni di rischio ambientale.

Infine cresce la tendenza a assorbire il lavoro professionale - che è lavoro e professione insieme - in una dimensione di servizio all'impresa, attraverso pretesti parzialmente giustificati, come il contrasto al corporativismo e la necessità di essere concorrenziali. Cresce sempre più la tendenza al popolo delle partite IVA o addirittura al caporalato di vario tipo.

2. Tre sono i profili significativi di questi cambiamenti, in un'ottica giuridico-costituzionale.

Il primo profilo riguarda il mercato e la globalizzazione. Il lavoro è diventato come il denaro: si prende dove costa meno e si colloca dove rende di più, secondo una delle logiche economiche di base che sta connotando anche il problema dello sviluppo del lavoro. In questo contesto è difficile competere con chi produce a costo inferiore proprio perché il lavoro gli costa molto meno, in quanto privo delle garanzie minime e vitali che per noi sono imprescindibili e rappresentano una precondizione della dignità della persona.

C'è una spinta alla fuga dall'Italia, verso luoghi - anche nell'area europea - dove la delocalizzazione del lavoro comporta dei risparmi. Nell'ingresso e nell'uscita dal lavoro c'è una domanda fortissima di flessibilità, la quale viene vista come strumento essenziale della competitività.

Il secondo profilo riguarda il rapporto tra la dignità del lavoro e l'esistenza libera e dignitosa: un legame che è esplicito nell'articolo 36 della Costituzione. Accanto allo scambio di valore fra lavoro-produzione ci deve essere anche un coefficiente ulteriore: la *quid* essenziale della garanzia all'esistenza libera e dignitosa per il lavoratore e per la sua famiglia.

Tutto questo nasce da un'indicazione costituzionale fondamentale: la pari dignità sociale di cui parla l'articolo 3 della Costituzione. È una spinta verso l'uguaglianza che è con-

trobilanciata o è invertita dal rapporto tra reddito e capitale, tra chi lavora per vivere e chi può vivere senza lavorare. Oggi c'è incertezza sul valore del lavoro come elemento determinante per la trasformazione e il miglioramento della vita personale; cresce sempre di più la tentazione di sostituire il vitello d'oro creato dagli ebrei nella loro lunga marcia verso la terra promessa con l'algoritmo d'oro del profitto creato dalla finanza e dalle sue illusioni.

Mai come oggi si registra una fuga, per cercare di vivere senza lavorare, attraverso la corruzione e l'evasione fiscale: gli strumenti patologici e peggiori per arrivare a questo obiettivo.

È ancora valida la garanzia dell'esistenza libera e dignitosa per il lavoratore e per la sua famiglia? Il lavoro non c'è; il lavoro che c'è non basta a garantire un'esistenza libera e dignitosa. C'è tuttavia una specie di corsa al consumo provocata dalla globalizzazione ed agevolata dallo sviluppo tecnologico, dalla pubblicità ossessiva, dalla trasformazione del cittadino e della persona nel consumatore.

Il terzo profilo di riflessione è rappresentato dalla constatazione che non bastano certamente più le leggi, le regole imposte dallo Stato e neppure quelle sovranazionali poste dall'Unione Europea. Per un certo periodo abbiamo sperato - forse ci siamo illusi - che l'interdipendenza con la dimensione europea ci aiutasse a superare questo problema. Ma è una speranza travolta dalla recente crisi e dal modo con cui l'Europa ha affrontato nazionalisticamente la tematica dell'immigrazione.

Quest'ultima è stata intesa non tanto e non più come un fattore strutturale di crescita che connoterà il prossimo secolo (si pensi alla crisi demografica europea ed in particolare italiana, con il calo della natalità e l'invecchiamento della popolazione); ma come un fattore emergenziale di crisi che si cerca inutilmente di risolvere con una chiusura nazionalistica, egoista quanto antistorica. Anche la dimensione sovranazionale europea non è più sufficiente a coordinare i rapporti economici a fini sociali.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale l'Europa nel 1949 aveva imboccato la strada dell'unificazione con un occhio attento alla dimensione economica (la comunità e poi l'unità dei mercati per evitare la guerra) ed uno attento alla dimensione dei diritti, compreso il diritto al lavoro in tutte le sue implicazioni. Aveva istituito a Strasburgo un giudice che garantiva i diritti nel contesto europeo e poi al Lussemburgo un giudice che li garantiva nel contesto dei trattati comunitari. Aveva affiancato alla Convenzione europea sui diritti umani del 1950 la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000/2007.

Oggi l'Europa ha dimenticato la strada dei diritti e la ha sostituita con il filo spinato dei confini, rischiando di perdere anche la dimensione economica comune. Penso alle pressioni dei mercati finanziari, dei giornali finanziari, delle società di *rating* e degli ambasciatori perché l'Italia assumesse un certo orientamento nel referendum che ha riguardato prima di tutto la sua dimensione costituzionale e istituzionale. Penso alle affermazioni di J. P. Morgan nel 2011, quando avvertiva che nel Sud dell'Europa c'era troppa democrazia, troppe garanzie per il lavoro. Gli effetti della sperimentazione sul ridimensionamento di "troppa democrazia" li abbiamo visti con la Grecia, costretta dai mercati e dagli analisti finanziari ad una crisi che poteva essere evitata.

3. Secondo molti la Costituzione è stata scritta in un mondo che non esiste più, quello della trasformazione dell'Italia da agricola a industriale; una trasformazione resa fra l'altro possibile da una serie di iniziative sul territorio come la Fiat di Torino, la Olivetti di Ivrea, la Merloni di Fabriano.

La fabbrica sul territorio o la banca di prossimità, legate al loro cliente, sono concetti che vanno scomparendo con l'approdare a un'economia mondializzata, omologata agli standard di produzione e di consumo, che rischiano di diventare l'elemento intorno al quale vanno a ruotare la sovranità e la democrazia.

Sono venuti meno i sostegni principali per la funzione sociale dell'impresa; in primo luogo i sostegni legali delle norme, delle regole che aiutavano l'impresa a comportarsi entro certi limiti e che erano accompagnati da una serie di indicazioni di reputazione. Stiamo perdendo completamente la cultura della reputazione e quella della vergogna. Accanto a queste funzioni delle norme e delle regole c'erano i sostegni per un ruolo morale: il rapporto faccia a faccia con gli *stakeholders*, la reputazione e la vergogna. Al contrario oggi, ad esempio, una delle vie di uscita che vengono proposte agli imprenditori è il fallimento dell'impresa. Un tempo considerato elemento emblematico di vergogna, il fallimento oggi è diventato uno strumento per evitare di dover pagare le tasse e i creditori; per trasferire l'impresa all'estero dove non può più fallire; per poi farla ritornare in Italia sotto mentite spoglie.

Si fugge dall'Italia per il costo del lavoro e di molti altri fattori; si fugge per la poca flessibilità che viene lamentata in entrata e in uscita; si fugge per l'oppressione fiscale e burocratica, per l'insufficienza della giustizia e delle infrastrutture, per le carenze e per gli eccessi degli strumenti di rappresentatività dei lavoratori. Si chiedono interventi *ad hoc*: i buoni propositi sono molti, ma v'è carenza di risorse e ci sono forti resistenze.

Soprattutto, oggi l'economia finanziaria prevale sull'economia reale: non più produzione in sé, ma produzione di denaro. Ciò si riflette negativamente sulla creazione di posti di lavoro, oltre che sulla stabilità sociale. Le risorse vengono dirottate dove conviene maggiormente e sono sfruttate provocando instabilità finanziaria.

Non sembra che basti intervenire sulle regole. Occorre una strategia più ampia, che agganci il lavoro alla prossimità, al territorio, ai servizi, alle reti; che ripensi all'efficienza e alla adeguatezza degli strumenti di rappresentatività e di difesa del lavoro in tutte le sue forme; comprese le più recenti variazioni in tema di precariato (come la sconcertante vicenda del c.d. *Foodora* e la necessità di mediazione e di regolazione fra gli interessi contrapposti che esso coinvolge).

Un esempio significativo è rappresentato dalla distinzione e dal contrasto - cui siamo abituati da troppo tempo - fra lavoro pubblico e lavoro privato. Occorre ripensare criticamente a quella distinzione, per addivenire a forme nuove; si pensi al terzo settore, alla cooperazione, al lavoro dei giovani, al volontariato, all'impresa sociale, soprattutto in tre settori particolarmente attuali. Uno di essi è quello dei detenuti, delle carceri dove la presenza del volontariato e del terzo settore è essenziale anche e soprattutto quando chi ha scontato la pena esce dal carcere e deve trovare delle strutture esterne di aiuto e solidarietà. Un altro settore è quello dell'assistenza sempre più richiesta alla terza età e nell'ambito sanitario. Il terzo è

quello del patrimonio artistico-culturale e del patrimonio ambientale del nostro paese, che abbiamo un estremo e urgente bisogno di tutelare e di valorizzare per la loro fruizione da parte di tutti.

Tendiamo ad esempio a dimenticare che una delle norme più importanti della nostra Costituzione è quell'articolo 9 - collocato fra i principi fondamentali - che lega tra di loro la memoria del passato, cioè il patrimonio artistico-culturale e la progettualità del futuro, cioè l'ambiente. Tendiamo a sottovalutare più in generale una delle affermazioni significative della infelice riforma costituzionale del 2001: l'articolo 118 ultimo comma, che richiede di favorire *“l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di solidarietà”*. Quest'ultimo, e la sua applicazione attraverso l'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano un coefficiente essenziale di mediazione tra l'eguaglianza e la diversità, e di attuazione in concreto della pari dignità sociale.

In particolare il patrimonio storico-artistico e quello ambientale costituiscono due risorse fondamentali e non delocalizzabili che il paese ha e che purtroppo sta sprecando. Tra l'altro l'articolo 9 lega insieme queste due risorse, passato e futuro, con lo sviluppo della cultura: l'unica chiave – accessibile a tutti – per poter capire il legame che c'è tra passato e futuro e per poterlo utilizzare anche sul mercato del lavoro.

4. La risposta offerta dalla Costituzione a questa situazione di crisi - una risposta sempre valida - è l'articolo 1: il lavoro è fattore di unità e di organizzazione della base sociale ed è fattore di inclusione.

La genesi della definizione dell'articolo 1 che apre la Costituzione - *L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro* - sta nella discussione tra chi voleva una definizione che si riferisse alla *“repubblica dei lavoratori”* e chi contrappose una soluzione di compromesso, trovando un accordo tra lavoro, lavoratori e repubblica. Si evitò così che la definizione *“l'Italia è una repubblica di lavoratori”* fosse fattore non di inclusione, ma di esclusione di chi non è lavoratore; quindi fattore di una repubblica di classe. La Costituzione ha scelto una via intermedia tra una visione collettivistica e classista e una visione meramente individualistica: una definizione inclusiva che non escluda i non prestatori di lavoro subordinato. Il significato inclusivo di questa definizione lo troviamo subito dopo, nell'articolo 4, con l'affermazione del diritto-dovere al lavoro in tutte le sue forme, ferme restando la loro specificità e le loro differenze.

Il lavoro è visto e valorizzato ad un tempo sia come mezzo per la affermazione e lo sviluppo della personalità di ciascuno (il principio personalistico che è fondamentale nella Costituzione); sia come mezzo per il progresso materiale e spirituale della società (il principio solidaristico altrettanto fondamentale). Diversamente dal passato, dunque, il lavoro è inteso nella prospettiva della partecipazione, della cittadinanza e dell'inclusione; non più come parametro per l'appartenenza, l'esclusione e la separazione sociale.

L'articolo 1 non è solo riassuntivo e giustificativo di tutte le altre norme della Costituzione che riguardano successivamente il lavoro nei rapporti economico-sociali; è altresì basilare per comprendere tutto lo schema e l'orientamento della Costituzione. Quello al lavoro è

l'unico diritto che viene qualificato come tale nei principi e nelle premesse fondamentali della Costituzione. È fonte di democrazia politica e sociale, consentendo la generalizzazione dei diritti e dell'uguaglianza rispetto ai beni primari come la salute, l'istruzione, la previdenza sociale, il rifiuto dei privilegi.

Il lavoro è un diritto sia a garanzia positiva, nel senso che lo Stato deve creare occasioni di lavoro; sia a garanzia negativa. Quest'ultima si esprime nella necessaria astensione dello Stato da interferenze pubbliche nelle scelte e nel modo di esercizio del lavoro; ma altresì nella sua presenza per la salvaguardia dell'attività lavorativa e per la tutela in essa dell'eguaglianza, della sicurezza personale e ambientale, della pari dignità sociale del lavoratore.

Non c'è dignità senza lavoro, ma la scritta – ignobile per la sua collocazione – sul cancello del campo di concentramento di Auschwitz “*arbeit macht frei*” ci dice che nemmeno ci può essere lavoro senza dignità. Il lavoro è un diritto ma anche un obbligo. L'articolo 4 affianca al diritto al lavoro l'obbligo alla prestazione di un contributo alla società in cui viviamo, attraverso una attività o una funzione - secondo le proprie possibilità e la propria scelta - che concorra al progresso materiale o spirituale di essa.

Il lavoro è l'espressione del principio fondamentale di solidarietà. L'articolo 1 ne è la premessa, sviluppata subito dopo dall'articolo 2. Accanto ai diritti inviolabili ci sono anche i doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale (compreso in primo luogo quello di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, secondo criteri di progressività, come prescrive l'articolo 53). L'articolo 4 ribadisce questo concetto: il diritto fondamentale previsto dall'art. 1 è specificato e ribadito nell'articolo 4, al cui secondo comma si dice che il lavoro è anche un obbligo di solidarietà. Il completamento di ciò si trova all'articolo 3, per cui tutti sono uguali di fronte alla legge. Formalmente è vero; ma nella pratica la pari dignità sociale che non hanno i più deboli, i “diversi”, i minori, i lavoratori disoccupati o precari, va garantita e va riconosciuta a loro primi fra tutti, eliminando gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione dei lavoratori alla vita civile, sociale e economica del Paese.

L'eguaglianza è ciò che consente la diversità tra gli individui che sono parte della collettività. L'apparente antitesi tra diritto all'eguaglianza e diritto alla diversità, quasi un ossimoro, viene superata avvalendosi dello strumento della solidarietà. La diversità non dovrebbe mai diventare sopraffazione o discriminazione.

5. Infine, a proposito dell'eguaglianza formale e sostanziale, nonostante tutte le difficoltà, nella nostra Costituzione emerge chiaramente la relazione tra la dignità in astratto, che appartiene a tutti inerendo alla condizione umana, e la dignità in concreto, che è di ciascuno in sé, nel gruppo, nella collettività, nel rapporto con l'altro.

La dignità e la sua relazione con gli altri, nella sequenza di diritti e di doveri, nel passaggio tra astrattezza e concretezza della dignità, esprimono le caratteristiche dei diritti fondamentali in cui si realizza, si concretizza quel passaggio.

Questo riferimento offre una chiave di lettura necessaria per differenziare il diritto del lavoro dagli altri grandi rami del diritto privato: il diritto civile e quello commerciale, le grandi

partizioni dei nostri maestri. Per il diritto del lavoro è stata scelta la via della sua costituzionalizzazione: statuto dei lavoratori, leggi speciali. Soprattutto non è più una eccezione il trattamento del lavoratore che faccia fronte alle sue peculiarità e alle sue esigenze particolari di lavoratore subordinato o non subordinato, che svolge un'opera di tipo manuale o intellettuale, come lavoratore dipendente o autonomo. Non si tratta di un'eccezione e di una deroga al principio di uguaglianza; il diritto del lavoro risponde a una concezione di eguaglianza molto importante secondo la quale non c'è niente di più diseguale che trattare in modo uguale situazioni diverse.

Il diritto del lavoro viene "costituzionalizzato" non solo attraverso le tutele più tradizionali del contraente debole *ex se* o per appartenenza a una classe; ma come cittadino e prima ancora come persona. Il diritto abbandona la sua neutralità, la struttura fondata sull'eguaglianza formale e su deroghe eccezionali ad essa; tutela così gli interessi e le esigenze dei soggetti più deboli proprio perché tali, non perché appartenenti a una classe.

Il diritto del lavoro, in quanto costituzionalizzato, detta una serie di principi che incidono pesantemente sulle regole del Codice Civile: una normazione per principi che integra e amplia la disciplina codicistica del contraente debole, introducendo una tutela ampliata verso la pari dignità sociale e la parità di trattamento.

Con l'articolo 36 si va oltre il sinallagma prestazione-retribuzione poiché - a prescindere dalla prima - la seconda deve garantire un'esistenza libera e dignitosa. Certamente rispetto a tale previsione resta il problema della sua applicazione pratica, ove ad esempio non ci sia una vera e propria retribuzione come nelle parcelle del professionista. È significativa ed importante a questo proposito - ma non solo sotto questo specifico profilo - la recente approvazione definitiva del disegno di legge governativo sulla tutela del lavoro autonomo.

Quindi pari dignità sociale, eguaglianza economico-sociale, promozione delle condizioni di piena occupazione (articolo 4) cui corrispondono il dovere di lavoro, la retribuzione dignitosa, la parità retributiva e la tutela del lavoro femminile e minorile, la previdenza e sicurezza sociale. È questo il percorso che è stato rafforzato dalla costituzionalizzazione, grazie anche a una serie di interventi della Corte Costituzionale; la conclusione è che si devono riconoscere questi diritti al lavoratore non come appartenente ad una classe speciale, il proletariato, ma quale espressione della caratterizzazione sociale della nostra Costituzione.

La conclusione più generale, nel momento in cui la Costituzione compie il settantesimo anno di vita, è che essa ed i valori in cui si manifesta (primi fra tutti quelli del lavoro) sono tuttora attuali a due condizioni: che le regole in cui quei valori si traducono siano adeguate alle nuove realtà della loro applicazione, conservandone la sostanza; soprattutto che la Costituzione venga finalmente attuata nei suoi molteplici aspetti.

6. Un cenno particolare va infine riservato al contesto attuale di malessere e di crisi di una forma particolare di lavoro, quello delle professioni.

La crescita esponenziale degli iscritti all'albo professionale, il "popolo delle partite IVA", il "caporalato" intellettuale - accanto a quello ben più pesante dei lavori agricoli e di quelli precari - alimentano quella crisi, la sfiducia e il disagio, soprattutto dei giovani.

La crisi economica e la rivoluzione tecnologica e telematica in atto insidiano sotto molteplici aspetti il ceto delle professioni intellettuali che costituivano un tempo una “nicchia” privilegiata. Occorrono nuovi livelli di competenza e qualificazione; la proletarizzazione delle professioni va combattuta attraverso forme di protezione legislativa mirate (in passato non così necessarie come quelle che si richiedevano per il lavoro subordinato), basate sulla distinzione tra professione e impresa e sulla riconduzione delle professioni all’ambito del lavoro, come la recente legge italiana di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale (l. 81/2017). Il quadro costituzionale italiano, se ben inteso, supporta certamente politiche normative di questo tipo, fornendo le coordinate normative per qualificare lo svolgimento delle attività professionali come diritto-dovere al lavoro e come espressione della personalità sociale dell’uomo (Mortati), alla stregua degli articoli 4 e 35 e seguenti della Costituzione.

Su basi diverse sembra porsi l’ordinamento comunitario, che – specie per come interpretato dalla Commissione europea e da taluni spunti della giurisprudenza della Corte di giustizia – pare piuttosto aderire ad una prospettiva mercantile e di tipo concorrenziale. Quest’ultima è basata sulla qualificazione delle professioni come imprese e degli ordini professionali come associazioni di imprese; nonché sull’accesso alla professione in forma societaria anche a soci di capitale. È una prospettiva raccolta anche dall’ordinamento nazionale, nel “vortice” di riforme tra il 2012 e il 2014. E ciò nonostante il diverso assetto della Carta di Nizza, che distingue nettamente la libertà professionale (art. 15) dalla libertà di impresa, sotto un duplice profilo: individuale, della sua scelta ed esercizio; collettivo, della sua organizzazione; e nonostante la recente attenzione dimostrata dalla stessa Corte di Giustizia verso la professione forense e le sue condizioni essenziali di autonomia e indipendenza.

Occorre dunque ricercare un equilibrio ragionevole tra la prospettiva mercantile-concorrenziale e quella personalista, nelle declinazioni concrete dei principi fondamentali che vanno comunque preservati nell’interesse dell’utenza dei servizi professionali e anche della crescita economica: libera iniziativa economica; divieto di discriminazione; indipendenza e autonomia; organizzazione e autogoverno delle professioni; libertà di accesso; buona fede, affidamento e correttezza; deontologia come presidio della autonomia delle comunità professionali, e come espressione del principio personalista.

Le leggi del 2017 sulla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e sull’equo compenso di talune prestazioni professionali (per ora in favore dell’avvocato) fanno sperare in una revisione di tendenza rispetto a quella degli ultimi anni, che considerava la professione in una prospettiva soltanto concorrenziale e di servizio per l’impresa o di attività riconducibile soltanto o prevalentemente a quest’ultima prospettiva.

In questa ottica di revisione – dopo l’enfasi di una riforma tra il 2012 e il 2014 che si è in realtà risolta in una deregolazione; e dopo la polemica strumentale e il clima di sospetto generalizzato nei confronti delle professioni, che hanno accompagnato quella *deregulation* – si colloca oggi la tendenza a rendere più esplicito il significato costituzionale e istituzionale delle libere professioni, quali espressioni specifiche e peculiari del lavoro, per rafforzare i principi di libertà e di indipendenza ed il carattere personalistico di esse, nonché la peculiarità del loro contributo personale e intellettuale.



Si tratta di superare una concezione delle c.d. professioni orientata ad una loro visione di tipo soltanto imprenditoriale e mercantile, come quella tuttora coltivata dall’Autorità nazionale garante della concorrenza – e dalla giurisdizione amministrativa che ad essa si è allineata – nonostante le diverse recenti scelte del legislatore, che si ispirano in parte alla concezione tradizionale delle professioni. Quest’ultima è stata recuperata alla luce delle loro mutate condizioni di esercizio, depurandola dalle nicchie e dagli eccessi di un corporativismo privilegiato ed autoreferenziale.

A ciò fa riscontro, in termini più generali, la necessità di affrontare in termini attuali e diversi dal passato una duplice esigenza: quella di nuove e più adeguate forme di regolamentazione della rappresentatività dei lavoratori e dell’organizzazione sindacale, secondo quanto richiesto esplicitamente e sino ad ora inutilmente dall’articolo 39 della Costituzione (al pari della richiesta analoga dell’articolo 49 per i partiti politici); e quella di riconoscere *“il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”*.

L’attuazione di una serie di interventi in questi ambiti e l’adeguamento della regolazione del lavoro – in tutte le sue specificità e diversità di forme – alla nuova realtà economica (cfr. ad esempio la proposta C 11 d’iniziativa popolare: *“Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori”*, presentata nel 2016 e mantenuta all’o.d.g. della Camera ex art. 107 4° comma Reg. nella presente legislatura) è condizione essenziale perché la Costituzione possa continuare, attraverso la sua attuazione, a far valere la sua attualità e le sue potenzialità anche oggi e domani, nel tempo dell’algoritmo e della globalizzazione.